



NOTA INFORMATIVA n° 14

Publicazione contributi pubblici

Con la presente nota si intende richiamare la Vostra attenzione sulla scadenza del prossimo **30 giugno 2022**, data entro la quale gli enti che hanno ricevuto contributi pubblici nell'esercizio sociale precedente pari o superiori a 10mila euro devono procedere alla loro pubblicazione.

A tal fine si forniscono alcune indicazioni.

I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus

L'obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privilegio di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a

10.000 euro, da parte:

- delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- dei soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e la cui la totalità dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli Enti del Terzo Settore.

Il contenuto dell'obbligo e il termine per la pubblicazione

L'obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10mila euro: il riferimento è l'esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10mila euro, ma solamente quelle relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall'ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell'associazione. I contributi possono essere non solo in denaro ma anche "in natura". Si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla

stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Alcune specifiche attribuzioni economiche: 5 per mille e contributi a fondo perduto

Indicazioni specifiche sono previste per le somme ricevute a titolo di 5 per mille, le quali non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel "plafond" dei 10mila euro (circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021).

Rimangono invece dei dubbi in relazione ai contributi a fondo perduto erogati nel corso del 2021 agli enti non profit per permettere loro di far fronte alla perdurante emergenza pandemica.

Sulla base di quanto detto dal Ministero, sembrerebbe potersi affermare che tali contributi siano di "carattere generale" per il semplice fatto che potevano essere richiesti e ricevuti da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative di riferimento.

Mancando però sul punto, a differenza di quanto è avvenuto per il 5 per mille, una conferma istituzionale ad una simile interpretazione, il consiglio, in via prudenziale, è quello di conteggiare comunque tali contributi nel computo dei 10mila euro.

Ulteriori precisazioni sul limite dei 10mila euro

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi "effettivamente erogati": ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato nel corso dell'esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziare dall'ente pubblico ma non ancora incassate dall'organizzazione.

Il limite dei 10mila euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l'ente ha ricevuto durante l'anno contributi su due distinte progettualità da 9mila euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10mila euro è superato e scatta quindi l'obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

Le modalità e i termini di pubblicazione

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus devono pubblicare, entro il 30 giugno 2022, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su "analogo portale digitale". Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la pagina Facebook dell'ente. Qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.

A tal fine, l'UNPLI APS quale Rete associativa, ha predisposto sul proprio sito un apposito spazio cui accedere tramite il seguente link <https://www.unioneproloco.it/unpli/riciesta-di-pubblicazione-dei-contributi-pubblici-ricevuti-nellanno-2021> e seguendo le indicazioni in esso riportate, procedere alla pubblicazione dei contributi pubblici 2021, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 124/2017.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all'interno di una sezione specifica ed in evidenza.

Le sanzioni previste

Il controllo sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all'amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è prevista, in prima battuta una sanzione economica pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l'organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Confidando in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della presente nota informativa, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente UNPLI APS

Dott. Antonino La Spina